



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 23 dicembre 2014, n. 224

Sol Levante srl di Taurisano (Le). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. del Comune di Orta Nova (Fg), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare a Orta Nova (Fg) in Via Alcide De Gasperi n. 7 - interno 1 e n. 11 - interno 2, piano terra. Parere favorevole.

Il Dirigente del Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di

Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamenta regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico- riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)"

Il R.R. n. 3 del 2/3/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stesso, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard prevista dal R.R. n. 3 del 2/3/2006".

Con nota prot. n. 10953 del 12/4/2013 il Comune di Orta Nova (FG) ha richiesto al Servizio APS il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. li. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via De Gasperi n. 9 scala D, interni 3-4-5-6 piano primo e secondo, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 21/11/2012 dal Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità - a causa di un forte disallineamento tra la domanda di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e le strutture teoricamente attivabili in base agli indicatori numerici di cui al R.R. n. 3/2006 - di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, tenendo conto del fabbisogno reale stimato dai DSM, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/2209/APS1 del 3/6/2013, ha sospeso il procedimento connesso alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità, trasmessa dal Comune di Orta Nova (FG) in relazione all'istanza inoltrata dalla Società Sol Levante S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti.

Con nota prot. n. A00-081/3900/APS1 del 25/10/2013 il Servizio APS, atteso che:

- i lavori del Gruppo di lavoro incaricato di ridefinire i parametri previsti dal R.R. n. 3/2006 non erano ancora conclusi, né si era in grado di prevedere i tempi di conclusione di detta ridefinizione;

- agli atti del Servizio APS era successivamente pervenuta un'ulteriore richiesta di verifica di compatibilità per lo stesso ambito del DSS FG 55-Cerignola, trasmessa dal Comune di Cerignola (FG) con nota prot. n. 12959 del 27/5/2013 ed acquisita da questo Servizio con prot. n. 2263 del 05/06/2013, a seguito di istanza per la realizzazione di un Centro Diurno della Soc. Coop. Soc. Onlus "San Luca" di Trinitapoli (BT);

- nell'ambito del DSS FG 55-Cerignola della ASL FG (n. 96.469 abitanti), in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno è di n. 2 Centri Diurni, e non risultavano attive strutture di detta tipologia;

ha riavviato il procedimento sospeso con nota prot. n. A00-081/2209/APS1 del 3/6/2013, connesso alla richiesta di verifica di compatibilità in oggetto, inoltrata dal Comune di Orta Nova (FG) in riferimento alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Società Sol Levante S.r.l. per n. 1 Centro Diurno, procedendo, contestualmente, all'esame della richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Cerignola (FG).

Con la nota prot. n. A00-081/3900/APS1 del 25/10/2013 innanzi citata il Servizio APS ha chiesto al Direttore Generale della ASL FG, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e dell'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i., di esprimere un parere in ordine alle richieste di parere di compatibilità trasmesse dal Comune di Orta Nova e dal Comune di Cerignola, "in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica nel territorio del D55 FG 55 ed all'eventuale già avvenuta programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa Distretto".

Nelle more, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applichino i seguenti principi e criteri:

"1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/a indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguita all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dello nuovo struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissata, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti do/l'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e dello localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esita negativa della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametra sarò integrata con lo valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materio di fabbisogno e/a di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/a indicazioni di preferenza non sona emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in casa di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametra integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residua sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in

assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Successivamente, il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL FG, con nota prot. n. U.0028176 del 31/3/2014, di integrazione delle precedenti prot. n. U.0200855 del 26/11/2013 e prot. n. U.0203638 del 12/12/2013, hanno espresso “parere favorevole alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno nel territorio del Comune di Cerignola ed 1 Centro Diurno nel territorio del Comune di Orto Nava”, precisando che “non sono presenti tali strutture tanto che alcuni utenti frequentano il Centro Diurno di Trinitapoli. Non sono previste attivazioni di Centri Diurni gestiti dallo ASL (...)”.

Successivamente, l'art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30/12/1992 e s.m.i., il quale prevede che per “la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni (...) la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessiva e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

Pertanto questo Servizio, con nota circolare prot. n. A00_081/2341/APS1 del 27/06/2014, ha comunicato al Presidente ANCI PUGLIA ed ai DD.GG. delle AA.SS.LL. che “alla luce del nuovo assetto normativo, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004, i soggetti pubblici e privati interessati dovranno inoltrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura al Comune competente per territorio, il quale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione senza dover più richiedere alla Regione la preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno.”.

Inoltre, con riferimento al procedimento in oggetto, con nota prot. n. A00-081/2570/APS1 del 17/07/2014, questo Servizio ha comunicato ai Sindaco del Comune di Orto Nova, tra l'altro, quanto segue:

“(...) Pertanto, in riferimento alle richieste di verifica di compatibilità inoltrate ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. da codesta Comune, a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di cui all'oggetto, presentate dalla Società Sol Levante S.r.l. per n. 1 CRAP, n. 1 Comunità Alloggio e per n. 1 Centro Diurno:

- ribadita che lo stesso sede di Via De Gasperi n. 9 scala D non può essere utilizzata contestualmente per le tre tipologie di struttura di riabilitazione psichiatrica,
- alla luce del nuovo assetto normativo, nel caso di specie, codesta Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze urbanistiche, edilizie ed in materia sanitaria, potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica senza dover acquisire il parere relativo alla verifica di compatibilità da parte della Regione.”.

Successivamente, la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del succitato decreto n. 90/2014 GU n. 190 del 18-8-2014. Suppl. Ordinaria n. 70) ha soppresso il comma 2 dell'art. 27, il quale, a sua volta, prevedeva l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Tale soppressione ha comportato, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7, L.R. n. 8/2004.

Pertanto, con nota prot. n. A00-081/3295/APS1 dell'01/10/2014, il Servizio APS ha comunicato al Sindaco del Comune di Orto Nova che “fermo restando il parere negativo in relazione alla verifica di compatibilità richiesta da codesto Comune in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla “Sol Levante S.r.l.” per una CRAP da ubicare alla Via Alcide de Gasperi n. 9 scala D, espresso con nota prot. n. A00-081/2251/APS1 del 20/6/2014, questo Servizio provvederà a trasmettere alla S.V. il parere in merito alla verifica di compatibilità relativa al Centro Diurno e alla

Comunità Alloggia indicati in oggetto.”.

Successivamente il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/3448/APS1 del 13/10/2014, ha comunicato al Sindaco, al VII Settore Urbanistica-Edilizia ed al Settore Progettualità Tecnica del Comune di Orta Nova, e, per conoscenza, alla Società Sol Levante S.r.l., quanto segue:

“in relazione ai pareri richiesti da questo Servizio in ordine alle verifiche di compatibilità richieste da diversi Comuni per la realizzazione di strutture di riabilitazione psichiatrica di tipologia Centro Diurno e Comunità Alloggio, il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL FG, con nota prat. n. LL0028176 del 31/3/2014, hanno espresso:

“parere favorevole alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno nel territorio del Comune di Cerignola ed i Centro Diurno nel territorio del Comune di Orta Novo (...);

(...) parere favorevole come da fabbisogno espresso con deliberazione D.G. n. 1758 dell'8/10/2010 alla realizzazione di n. 1 Comunità Alloggia nel territorio di Cerignola-Orta Nova, preferibilmente a Drta Nova/Stornara onde evitare di concentrare gran parte delle strutture riabilitative psichiatriche (che si andranno a costituire) a Cerignola. (...).”.

Considerato che:

- la Società Sal Levante S.r.l. ha presentato istanza per la realizzazione di una Comunità Alloggio anche al Comune di Stornara (stesso Distretto Socio Sanitario comprendente il Comune di Orta Nova);

- in relazione alle istanze per la realizzazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Orta Novo e nel Comune di Stornar° (stesso DSS FG 55 - Cerignola), entrambe presentate dalla Sol Levante S.r.l., può essere rilasciato un unico parere positivo di compatibilità;

- le medesime istanze presentate per la realizzazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Orta Nova e nel Comune di Stornara corrispondono in egual misura, seconda quanto disposto dalla D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013, al duplice parametro del l'abbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, integrato con la valutazione dei requisiti che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali, per cui, sulla base del residuale criterio cronologico di presentazione delle domande, questo Servizio rilascerebbe parere positivo di compatibilità in relazione allo richiesta di verifica di compatibilità trasmessa do codesto Comune per una Comunità Alloggio;

- questa Servizio rilascerebbe parere positivo di compatibilità anche in relazione all'istanza presentata dalla Sol Levante S.r.l. a codesto Comune per la realizzazione di un Centro Diurno, dati il parere favorevole del Direttore Generale e del Direttore del DSM della ASL FG per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno nel Comune di Orta Nova e che trattasi dell'unica verifica di compatibilità richiesta per detto tipologia di struttura a codesto medesimo Comune;

- come già più volte ribadito da questo Servizio, la stessa sede di Via De Gasperi n. 9 scala D, non può essere utilizzata contestualmente per le diverse tipologie di struttura riabilitativa psichiatrica - Centro Diurno e Comunità Alloggio, atteso che risulta la parziale coincidenza dei locali previsti per la loro realizzazione (gli interni 3 e 4 per la CA. coincidano parzialmente con gli interni 3-4-5-6 previsti per il Centro Diurno), per cui i progetti non possono che intendersi quali alternativi tra di loro;

- questa Servizio, già con nota prot. n. A00-081/2209/APS1 del 3/6/2013, aveva chiesto al Comune di Drta Nova ed alla Società Sol Levante S.r.l. i necessari chiarimenti in merito all'ubicazione prevista per dette strutture, i quali non sono mai pervenuti;

per quanto esposto, si invitano le SS.LL. a comunicare allo scrivente, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della presente nata, per quale tipologia di struttura (Comunità Alloggio a Centro Diurno) si intenda dare corsa alla richiesta di verifica di compatibilità.”.

In riscontro alla sopra riportata nota del 13/10/2014, con PEC del Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Orta Nova del 12/11/2014 sono state trasmesse al Servizio APS:

- la nota, prot. n. 21812 del 12/11/2014, con la quale il Capo Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Orta Nova ha precisato che:

“(...) in data 28/10/2014 è pervenuta una nota da parte della Società Sal Levante con sede in Taurisano

(Lecce), protocollarci al n. 20707, con la quale la stessa precisavo che la verifica di compatibilità venga riferita al solo Centro Diurno da realizzarsi in Orto Nova alla Via Alcide De Gasperi civico n. 7 interno n. 1 e civico n. 11 interna n. 2 e non più al civico 9 scala D interni 3-4-5-6 dei piani primo e seconda.

Ciò posta, visti gli atti d'ufficio si esprime parere favorevole alla realizzazione del Centro Diurno da realizzarsi in Orto Nava alla Via Alcide de Gasperi civica n. 7 interno n. 1 e civica n. 11 interna n. 2 e non più al civica 9 scala D interni 3 - 4 - 5 - 6 dei piani prima e secondo, ferma restando che tali immobili ottengano il cambia di destinazione d'usa perla nuova attività da esercitare.”;

- la nota prot. n. 401/KIK/AA/14 del 23/10/2014, con la quale il legale rappresentante della Sol Levante S.r.l. ha comunicato al Sindaco, al Settore Progettualità Tecnica ed al VII Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Orta Nova, che:

“Con riferimento alle precisazioni richieste dalla Regione Puglia con nata prot. n. A00- 081/3448/APS1 del 13/10/2014, chiediamo che codesta Amministrazione Comunale voglia rispondere precisando che la richiesta di verifica di compatibilità, deve essere riferita al Centra Diurno, considerato che da parte ns. si può ritenere ritirata ed annullata la richiesta di parere di compatibilità riguardante la Comunità Alloggio. Facciamo presente che sarà opportuno precisare, altresì, che la verifica di compatibilità del Centro Diurno venga riferita al piana terra dell'immobile sito in Orta Nova, olia via A. De Gasperi civico 7 int. le civico 11 int. 2 e non al civico 9 scala D int. 3-4-5-6 piana primo e piano secondo, come da ns. richiesta formulata con nota erat. n. 115/AA/K/AA-14 del 8/4/2014 (ricevuta da codesto Comune il 09.04.2014), con allegato il modello AutReal2 (come approvato con D.G.R. n. 2095 del 29.11.2004), poi inoltrato da codesto Comune alla Regione Puglia.”;

- la nota, prot. n. 21813 del 12/11/2014, con la quale il Sindaco del Comune di Orta Nova ha comunicato quanto segue:

“Vista la comunicazione della Società Sol Levante con sede in Taurisano (Lecce) pervenuta in data 28/10/2014 e protocollata al n. 20707, con la quale la stessa ho precisato che lo verifica di compatibilità venga riferita al solo Centra Diurna, ritirando ed annullando la richiesta di compatibilità riguardante la Comunità Alloggio;

Visto che, nella medesima comunicazione, la Società Sol Levante ha precisato di voler realizzare il Centro Diurna in Orto Nova alla Via Alcide de Gasperi civico n. 7 interno n. 1 e civico n. 11 interno n. 2 e non più al civico 9 scala D interni 3-4-5-6 dei piani prima e secondo;

Tutto ciò premesso si invita codesta Regione Puglia o voler procedere per quanto di competenza.”.

Per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Orta Nova (FG) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da ubicare al piano terra dell'immobile sito alla via alla Via Alcide De Gasperi n. 7, interno 1, e n. 11, interno 2, gestito dalla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che “l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto allo programmazione regionale” (comma 3, art. 20, L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Orta Nova (FG) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da ubicare al piano terra dell'immobile sito alla via alla Via Alcide De Gasperi n. 7, interno 1, e n. 11, interno 2, gestito dalla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004).

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Orta Nova (FG);

- al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67;

- al Direttore Generale della ASL FG;

- al Direttore del DSM della ASL FG;

- al Servizio PATP della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo dei Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile)

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. l. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematica);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo
